



CENTO STELLE REALE

**Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all' Albo tenuto dalla COVIP al n. 5052**

Documento sulle anticipazioni

(redatto ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art 11, comma 7)

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al piano pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione Cento Stelle Reale.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata della posizione individuale maturata dagli aderenti al Piano Individuale Pensionistico **CENTO STELLE REALE**, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 5 Dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 7, così come recepito dall'art. 13 del Regolamento di **CENTO STELLE REALE**.*

1. Disposizioni generali

Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni esclusivamente per:

- 1) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relativa a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- 3) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380¹, relativamente alla prima casa di abitazione;
- 4) ulteriori esigenze degli aderenti.

L'anticipazione per spese sanitarie di cui al punto 1) può essere richiesta in qualsiasi momento. Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente comma è che siano decorsi almeno otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari al:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale, relativamente ai punti 1) *Spese sanitarie*, 2) *Acquisto prima casa* e 3) *Interventi manutenzione prima casa* del precedente paragrafo 'Condizioni per ottenere l'anticipazione';

¹ L'articolo 3, rubricato "Definizione degli interventi edilizi", dispone che:

"Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Le definizioni di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.



- 30% dell'ammontare della posizione individuale relativamente al punto 4) *Ulteriori esigenze* del precedente paragrafo 'Condizioni per ottenere l'anticipazione'.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta, nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata alla Società Reale Mutua di Assicurazioni.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30 giorni, la Società Reale Mutua di Assicurazioni invia all'aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Società Reale Mutua di Assicurazioni non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

2. Eventi per i quali e' possibile concedere le anticipazioni

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Società Reale Mutua di Assicurazioni non ritenga opportuno



corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra riportata, l'aderente dovrà informare la Società Reale Mutua di Assicurazioni fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si considera quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria": gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria": le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari



e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;

- c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”: gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- d) “interventi di ristrutturazione edilizia”: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell’accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell’aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica nel comune ove è ubicato l’immobile;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione;
- preventivo da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi.

A lavori terminati, è altresì opportuna la presentazione delle fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti.

L’anticipazione deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.

Norma transitoria – Deroga relativa alle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017

A norma dell'art. 48 comma 13 bis del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229/2016 - G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016, le domande di anticipazioni, di cui alla precedente sezione *Disposizioni Generali – Condizioni per ottenere l'anticipazione punti 2),3) e 4)*, avanzate da aderenti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 , 2 e 2 bis della suddetta Legge, sono accolte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Si precisa che nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le agevolazioni di cui sopra si applicano limitatamente agli aderenti danneggiati che inoltrino, sia alle forme pensionistiche sia all'INPS che all'Agenzia delle Entrate competenti per territorio, la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. documentazione amministrativa).

Infine, le agevolazioni si applicano anche ai residenti in comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 , 2 e 2 bis del citato Decreto ma rientranti nelle regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), purché dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

La deroga ha durata triennale e si applica, quindi, alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019.

Di seguito sono riportati gli elenchi dei Comuni interessati dalla norma transitoria

Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (art.1)

REGIONE ABRUZZO	31. Roccafluvione (AP)
<i>Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:</i>	32. Rotella (AP)
1. Campotosto (AQ)	33. Venarotta (AP)
2. Capitignano (AQ)	<i>Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:</i>
3. Montereale (AQ)	34. Acquacanina (MC)
4. Rocca Santa Maria (TE)	35. Bolognola (MC)
5. Valle Castellana (TE)	36. Castelsantangelo sul Nera (MC)
6. Cortino (TE)	37. Cessapalombo (MC)
7. Crognaleto (TE)	38. Fiastra (MC)
8. Montorio al Vomano (TE)	39. Fiordimonte (MC)
REGIONE LAZIO	40. Gualdo (MC)
9. Accumoli (RI)	41. Penna San Giovanni (MC)
10. Amatrice (RI)	42. Pievebovigliana (MC)
11. Antrodoto (RI)	43. Pieve Torina (MC)
12. Borbona (RI)	44. San Ginesio (MC)
13. Borgo Velino (RI)	45. Sant'Angelo in Pontano (MC)
14. Castel Sant'Angelo (RI)	46. Sarnano (MC)
15. Cittareale (RI)	47. Ussita (MC)
16. Leonessa (RI)	48. Visso (MC)
17. Micigliano (RI)	REGIONE UMBRIA
18. Posta (RI)	<i>Area Val Nerina:</i>
REGIONE MARCHE	49. Arrone (TR)
<i>Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:</i>	50. Cascia (PG)
19. Amandola (FM)	51. Cerreto di Spoleto (PG)
20. Acquasanta Terme (AP)	52. Ferentillo (TR)
21. Arquata del Tronto (AP)	53. Montefranco (TR)
22. Comunanza (AP)	54. Monteleone di Spoleto (PG)
23. Cossignano (AP)	55. Norcia (PG)
24. Force (AP)	56. Poggiodomo (PG)
25. Montalto delle Marche (AP)	57. Polino (TR)
26. Montedinove (AP)	58. Preci (PG)
27. Montefortino (FM)	59. Sant'Anatolia di Narco (PG)
28. Montegallo (AP)	60. Scheggino (PG)
29. Montemonaco (AP)	61. Sellano (PG)
30. Palmiano (AP)	62. Vallo di Nera (PG)



Allegato 2**Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (art.1)**

REGIONE ABRUZZO	34. Gagliole (MC)
1. Campoli (TE)	35. Loro Piceno (MC)
2. Castelli (TE)	36. Macerata
3. Civitella del Tronto (TE)	37. Maltignano (AP)
4. Torricella Sicura (TE)	38. Massa Fermana (FM)
5. Tossicia (TE)	39. Matelica (MC)
6. Teramo	40. Mogliano (MC)
REGIONE LAZIO	41. Monsapietro Morico (FM)
7. Cantalice (RI)	42. Montappone (FM)
8. Cittaducale (RI)	43. Monte Rinaldo (FM)
9. Poggio Bustone (RI)	44. Monte San Martino (MC)
10. Rieti	45. Monte Vidon Corrado (FM)
11. Rivodutri (RI)	46. Montecavallo (MC)
REGIONE MARCHE	47. Montefalcone Appennino (FM)
12. Airolo (MC)	48. Montegiorgio (FM)
13. Appignano del Tronto (AP)	49. Monteleone (FM)
14. Ascoli Piceno	50. Montelparo (FM)
15. Belforte del Chienti (MC)	51. Muccia (MC)
16. Belmonte Piceno (FM)	52. Offida (AP)
17. Caldarola (MC)	53. Ortezzano (FM)
18. Camerino (MC)	54. Petriolo (MC)
19. Camporotondo di Fiastone (MC)	55. Pioraco (MC)
20. Castel di Lama (AP)	56. Poggio San Vicino (MC)
21. Castelraimondo (MC)	57. Pollenza (MC)
22. Castignano (AP)	58. Ripe San Ginesio (MC)
23. Castorano (AP)	59. San Severino Marche (MC)
24. Cerreto D'esi (AN)	60. Santa Vittoria in Matenano (FM)
25. Cingoli (MC)	61. Sefro (MC)
26. Colli del Tronto (AP)	62. Serrapetrona (MC)
27. Colmurano (MC)	63. Serravalle del Chienti (MC)
28. Corridonia (MC)	64. Servigliano (FM)
29. Esanatoglia (MC)	65. Smerillo (FM)
30. Fabriano (AN)	66. Tolentino (MC)
31. Falerone (FM)	67. Treia (MC)
32. Fiuminata (MC)	68. Urbisaglia (MC)
33. Folignano (AP)	REGIONE UMBRIA
	69. Spoleto (PG)

Allegato 2-bis**Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (art.1)**

REGIONE ABRUZZO	
1. Barete (AQ)	6. Colledara (TE)
2. Cagnano Amiterno (AQ)	7. Isola del Gran Sasso (TE)
3. Pizzoli (AQ)	8. Pietracamela (TE)
4. Farindola (PE)	9. Fano Adriano (TE)
5. Castelcastagna (TE)	

